

RICORSO N. 7943

UDIENZA DEL 11/7/2022

SENTENZA N. 120/22

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente - relatore |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il relatore;
sentito il rappresentante del ricorrente;
letti gli atti;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 2 aprile 2019 la società BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. in qualità di titolare del brevetto per invenzione europeo n. 1999093, depositava istanza di reintegrazione ex art. 193 C.P.I. in relazione al ritardato pagamento del diritto di mantenimento in vigore della privativa per il decimo anno. Con provvedimento del 21 maggio 2020 l'Ufficio rigettava la richiesta di reintegrazione avanzata dalla società. In data 14 maggio 2021 la società ha presentato ricorso avverso il provvedimento

dell'Ufficio chiedendone l'annullamento e insistendo per l'accoglimento della istanza di reintegrazione a suo tempo avanzata. Questi, in estrema sintesi, i motivi sui quali la società istante fonda il suo ricorso.

Essa fa notare come il brevetto di cui si discute sia stato acquistato dalla General Electric con atto trascritto in data 19 luglio 2016 e come da allora la gestione amministrativa del brevetto sia stata affidata alla CPA Global, società con ben 24 sedi in 4 continenti che fornisce servizi per la gestione della proprietà intellettuale in 12 Paesi. Le dimensioni e l'esperienza maturata da tale società la rendono pertanto affidabile e idonea a gestire un gran numero di diritti di privativa, tra i quali quello di cui si controverte. Tuttavia, dopo aver rinnovato il pagamento dell'annualità relativa al 2017, l'anno successivo una dipendente della sede cinese della società CPA, senza alcun motivo apparente, avrebbe dato ordine alla sede della CPA in India di eliminare la convalida italiana del brevetto in oggetto, con conseguente decadenza dal brevetto per mancato tempestivo pagamento della relativa annualità.

Secondo la ricorrente, l'errore compiuto dal dipendente della CPA non sarebbe dunque imputabile ad una carenza nella organizzazione dell'intermediario né tanto meno ad un comportamento negligente del titolare del brevetto, bensì ad una errata ed inspiegabile decisione della dipendente di CPA.

Con separata memoria si è costituito in giudizio l'Ufficio il quale, rilevata la tardività del ricorso e comunque la sua infondatezza nel merito, ne chiede il rigetto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso avverso la decisione dell'Ufficio è tardivo e comunque infondato per i motivi qui di seguito esposti.

In primo luogo, il ricorso risulta tardivo, in quanto notificato in data 14 maggio 2021, mentre il provvedimento impugnato è stato comunicato al ricorrente via pec in data 21 maggio 2020. Pertanto il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto notificato dalla società ben oltre il termine perentorio di due mesi dalla comunicazione del provvedimento impugnato previsto dall'art. 135, co. 1, C.P.I.



In ogni caso, le ragioni poste a fondamento del ricorso non appaiono fondate. In particolare, la circostanza addotta dalla ricorrente per giustificare il mancato tempestivo pagamento della rata annuale dei diritti relativi al mantenimento in vita del brevetto non appare sufficiente ad esonerarlo da responsabilità. L'eliminazione del pagamento in questione dall'elenco di quelli periodicamente trasmessi al gestore dei diritti di privativa viene infatti imputata ad un incomprensibile errore umano di una dipendente dell'intermediario di cui, peraltro, non si fornisce alcuna evidenza, né s'indicano quali misure l'intermediario incaricato ha adottato per rilevare tempestivamente e correggere eventuali errori umani o tecnici.

Pertanto, anche sotto questo profilo, il ricorso non merita di essere accolto.

P.Q.M.

La Commissione dichiara inammissibile in quanto tardivo e comunque infondato nel merito.

Roma, 11 luglio 2022

Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri

Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonese

Depositata in Segreteria

Addi 18/10/22

IL SEGRETARIO